

LIBRO I

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO I

DELLE PERSONE FISICHE

ART. 1. CAPACITÀ GIURIDICA.

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [Cost. 2, 3, 22].

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita [c.c. 254, 320, 462, 687, 715, 784].

[Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali] ⁽¹⁾.

(1) Il comma è stato abrogato dal R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25 e dal d.lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

Sommario:

- a) Il danno c.d. da nascita indesiderata. –
- b) Tutela del nascituro concepito.

a) Il danno c.d. da nascita indesiderata.

Purché sussista il danno da nascita indesiderata occorre che l'interruzione della gravidanza sia stata all'epoca legalmente consentita (possibile accertamento delle rilevanti anomalie del nascituro e conseguente grave pericolo per la salute o psichica della madre) e che venga provata la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza in presenza di tali specifiche condizioni facoltizzanti. Cass. Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25767.

b) Tutela del nascituro concepito.

Tenuto conto del naturale relativismo dei concetti giuridici, alla tutela del nascituro si può pervenire, in conformità con un indirizzo dottrinario, senza postularne la soggettività – che è una tecnica di imputazione di diritti ed obblighi – bensì considerandolo oggetto di tutela. In altri termini, «si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai sensi dell'art. 1 c.c.». Cass. Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25767.

Ai sensi dell'art. 6, par. 2, lett. c), della di-

rettiva n. 98/44/Ce, è fatto divieto di brevettare un "embrione umano". Rientra in tale nozione anche un ovulo umano non fecondato che è stato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso la partenogenesi, essendo equiparato a un ovulo fecondato e, di conseguenza, essendo qualificabile come "embrione". Secondo le conoscenze scientifiche di cui si dispone, se un partenote umano, per effetto della tecnica usata per ottenerlo, non è in grado in quanto tale della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, lo stesso non rientra nel divieto di brevettabilità indicato dalla direttiva n. 98/44/Ce, non essendo equiparabile all'embrione. Corte giustizia UE grande sezione, 18 dicembre 2014, n. 364.

ART. 2. MAGGIORE ETÀ. CAPACITÀ AGIRE.

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno [Cost. 48; c.c. 390-397]. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa [c.c. 84, 165, 250 comma 5, 264, 273 comma 2, 291, 348 comma 3, 774; l. aut. 108].

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro ⁽¹⁾.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 8 marzo 1975, n. 39.

La capacità processuale.

Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio (nella specie, di Appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattività del vizio di rappresentanza ai



sensi dell'art. 182 c.p.c. Cass. Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2460.

ART. 3. [CAPACITÀ IN MATERIA DI LAVORO].

[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore] ⁽¹⁾.

(1) *Articolo abrogato dalla l. 8 marzo 1975, n. 39.*

ART. 4. COMMORIENZA.

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra [c.c. 462, 791] e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento [c.c. 58, 61, 69, 2697, 2728].

ART. 5. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL-PROPRIO CORPO.

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge [c.p. 579], all'ordine pubblico o al buon costume [Cost. 32; c.c. 1343, 1418] ⁽¹⁾.

(1) *Sul trapianto di rene, v. l. 26 giugno 1967, n. 458 e l. 11 dicembre 2016, n. 236; sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e sul prelievo dell'ipofisi di cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico, v. l. 2 dicembre 1975, n. 644; sulla interruzione volontaria della gravidanza, v. l. 22 maggio 1978, n. 194; sui prelievi ed innesti di cornea, v. l. 12 agosto 1993, n. 301; sui prelievi e trapianti di organi e tessuti, v. l. 1 aprile 1999, n. 91 e d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16 e succ. mod.; sul trapianto parziale di fegato fra persone viventi, v. l. 16 dicembre 1999, n. 483; sui prelievi di cellule staminali e midollari, v. l. 4 maggio 1990, n. 107; sulla donazione di midollo osseo, v. l. 6 marzo 2001, n. 52; sulla sperimentazione clinica di medicinali sull'uomo, v. d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211; sulla procreazione medicalmente assistita, v. l. 19 febbraio 2004, n. 40; sulle attività tra-*

sfusionali e la produzione di emoderivati, v. l. 21 ottobre 2005, n. 219; sulla mutilazione genitale femminile, v. l. 9 gennaio 2006, n. 7; sul divieto di interventi di plastica mammaria alle persone minori, v. l. 5 giugno 2012, n. 86; sul trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino fra persone viventi, v. l. 19 settembre 2012, n. 167; sugli atti di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, v. l. 10 febbraio 2020, n. 10.

Sommario:

a) Maternità surrogata. – b) CONTRASTO: Responsabilità professionale medica.

a) Maternità surrogata.

Nel caso di minore concepita mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e nata in Italia, non è accoglibile la domanda di rettificazione dell'atto di nascita volta ad ottenere l'indicazione in qualità di madre della bambina, accanto a quella che l'ha partorita, anche della donna cui è appartenuto l'ovulo poi impiantato nella partoriente, poiché in contrasto con l'art. 4, comma 3, della l. n. 40 del 2004, che esclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, anche in presenza di un legame genetico tra il nato e la donna sentimentalmente legata a colei che ha partorito. Cass. sez. I, 25 febbraio 2022, n. 6383.

CONTRASTO

b) Responsabilità professionale medica.

I orientamento

In tema di responsabilità medica, l'omessa diagnosi delle malformazioni del feto determina la lesione del diritto all'auto-determinazione procreativa della gestante consistente non solo nella opportunità di valutare se interrompere o meno la gravidanza, ma altresì nella possibilità di prepararsi, psicologicamente e materialmente, alla nascita di un bambino affetto da gravi patologie e pertanto necessitante di particolare accudimento. Incorre in responsabilità civile l'azienda ospedaliera o il medico che, avendo colposamente omesso la diagnosi delle malformazioni del feto, abbiano leso



il diritto all'autodeterminazione procreativa della gestante, anche nell'ipotesi in cui dovesse essere successivamente accertato che quest'ultima, ove correttamente informata, non avrebbe comunque interrotto la gravidanza. **Cass. sez. III, 16 marzo 2021, n. 7385.**

In tema di responsabilità professionale medica, per ravvisare la violazione del diritto all'autodeterminazione per l'assenza di un valido consenso informato del paziente è necessario che il ricorrente alleggi e provi l'esistenza di un danno specificamente riferibile alla carenza di consenso informato, collocandosi il diritto alla salute e il diritto all'autodeterminazione su due piani distinti con conseguente possibilità di riconoscere la lesione dell'uno senza che vi sia necessariamente anche la lesione dell'altro. **Cass. Sez. I, 7 marzo 2016, n. 894.**

Il orientamento

Perché l'inadempimento dell'obbligo d'informazione dia luogo a risarcimento, occorre che sussista un rapporto di causalità tra l'intervento chirurgico e l'aggravamento delle condizioni del paziente o l'insorgenza di nuove patologie. **Cass. Sez. III, 3 luglio 2004, n. 14638.**

ART. 6. DIRITTO AL NOME.

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito [c.c. 143-*bis*, 156-*bis*, 262, 299, 2292, 2314, 2563, 2565].

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome [c.c. 602].

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati ⁽¹⁾.

(1) V. art. 34 ss. e art. 84 ss. d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; in caso di divorzio, v. art. 5 comma 2 l. 1 dicembre 1970, n. 898.

La libertà di scelta del nome da attribuire al neonato.

Il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va neces-

sariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. (Nella specie, la Corte d'Appello aveva negato il diritto alla rettifica del prenome "Alessandro" in "Alexandra" ritenendo che necessariamente dovesse essere modificato nel corrispondente di genere "Alessandra"). **Cass. Sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3877.**

ART. 7. TUTELA DEL DIRITTO AL NOME.

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni [c.c. 6, 8, 9, 25, 2563 ss.] ⁽¹⁾.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [c.p.c. 120].

(1) Per i nomi di persone registrati come marchi, v. art. 8 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Sommario:

- a) Diritto all'utilizzo del cognome iscritto alla nascita negli atti dello stato civile.
- b) Identità del politico.

a) Diritto all'utilizzo del cognome iscritto alla nascita negli atti dello stato civile.

In tema di diritto al nome, la persona fisica ha sempre titolo di rivendicare per sé il cognome con il quale è stata individuata e iscritta dai propri genitori negli atti dello stato civile, senza che quello del coniuge, acquisito in sostituzione del proprio a seguito di matrimonio contratto all'estero, anche se utilizzato in molteplici contesti, possa costituire un fatto causativo del suo indebolimento o della sua perdita, restando l'assolutezza di tale diritto un tratto ineliminabile dello stesso. **Cass. Sez. I, 12 novembre 2021, n. 34090.**

b) Identità del politico.

Ogni partito politico beneficia, ai sensi dell'art. 7 c.c., della tutela della propria identità, la qua-



le trae fondamento dagli artt. 2, 21 e 49 Cost. riassumibile nella denominazione e nel segno distintivo, ed esprime l'esigenza di evitare nel dibattito pubblico il pericolo di confusione in ordine agli elementi che caratterizzano un partito come centro di espressione di idee e di azioni. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la confondibilità tra le denominazioni e i segni distintivi di due partiti, senza giustificare come avesse tratto il convincimento che il simbolo della fiamma tricolore rappresentasse, con carattere di generalità, patrimonio ideologico di tutta la destra autoritaria e nazionalistica italiana, anziché il segno identificativo di uno dei due partiti). *Cass. Sez. I, 16 giugno 2020, n. 11635.*

ART. 8. TUTELA DEL NOME PER RAGIONI FAMILIARI.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette ⁽¹⁾.

(1) V. anche art. 2-terdecies l. 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 9. TUTELA DELLO PSEUDONIMO.

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 [c.c. 602] ⁽¹⁾.

(1) V. art. 8 comma 2 e 21 l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.

ART. 10. ABUSO DELL'IMMAGINE ALTRUI.

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi

l'abuso, salvo il risarcimento dei danni ⁽¹⁾.

(1) V. artt. 96 e 97 l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.

Sommario:

- a) Divulgazione dell'immagine e il consenso dell'interessato. – b) Casi in cui il consenso non è necessario (art. 97 comma 1). – c) Diritto di cronaca e diffusione di una notizia. – d) Diritto all'oblio.

a) Divulgazione dell'immagine e il consenso dell'interessato.

L'esimente prevista dall'art. 97 della l. n. 633 del 1941, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l'altro, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell'ambito dell'attività da cui la sua notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall'altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto che l'esimente legata alla notorietà di un famoso calciatore fosse strettamente correlata soltanto nell'ambito dell'attività sportiva, ritenendo quindi che non potessero essere utilizzate, in difetto di consenso, foto del calciatore che lo ritraevano mentre scendeva da un aereo brandendo la coppa appena vinta con la squadra, altra fotografia che lo ritraeva insieme ad altri noti calciatori della nazionale italiana dell'epoca durante un ritiro della nazionale, un'altra, infine, che lo ritraeva nel corso di un'intervista). *Cass. Sez. I, 16 giugno 2022, n. 19515.*

b) Casi in cui il consenso non è necessario (art. 97 comma 1).

Anche quando non ricorra il caso limite della lesione del decoro, della reputazione o dell'onore della persona di cui all'art. 97, secondo comma, della l. n. 633 del 1941 e si integri, al contrario, in astratto, una delle fattispecie (in particolare il collegamento con un evento di interesse pub-



blico o comunque svoltosi in pubblico) indicate dal primo comma della detta disposizione, può nondimeno escludersi che operi, in concreto, la deroga legale al divieto di riproduzione dell'immagine prevista dalla stessa norma, allorché alla circostanza soggettiva della minore età della persona si accompagni quella, oggettiva, della non casualità della ripresa, espressamente diretta a polarizzare l'attenzione sull'identità del minore e sulla sua riconoscibilità. (Massima redazionale, 2024). **Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 1 febbraio 2024, n. 2978.**

Il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è *in re ipsa*, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. Parimenti, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Massima redazionale, 2023). **Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30 gennaio 2023, n. 2685.**

La divulgazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato è lecita, ove la riproduzione sia collegata a manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale), ai sensi degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e sia essenziale rispetto al contenuto informativo di interesse pubblico dell'articolo di accompagnamento, salvo che da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della persona ritratta. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione operata dal giudice di merito che, in relazione alla pubblicazione, su un quotidiano, di una fotografia che ritraeva il ricorrente, accanto ad una donna sconosciuta, al compleanno di una persona immigrata, celebrato in un centro di immigrazione, aveva escluso un possibile pregiudizio all'onore, al decoro o alla reputazione del ricorrente e ritenuto la pubblicazione essenziale rispetto al contenuto dell'articolo, composto unitamente all'immagine,

avente ad oggetto il tema dell'accoglienza delle persone immigrate nel nostro paese). (Rigetta, Corte d'Appello Bari, 08/10/2019) (CED Cassazione, 2023). **Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25 gennaio 2023, n. 2304 (rv. 667044-01).**

c) Diritto di cronaca e diffusione di una notizia.

L'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca, va distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina complessivamente desumibile dagli artt. 10, 96 e 97 c.c. della l. n. 633 del 1941, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 ed 8 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l'esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito da una minore degente per gravissimi motivi di salute, che in occasione di un articolo pubblicato su talune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore che si era appositamente recato in ospedale per farle visita). **Cass. Sez. I, 19 febbraio 2021, n. 4477.**

d) Diritto all'oblio.

In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito, ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost., ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso



Art. 11

contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettività (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale). **Cass. Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681.**

TITOLO II DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11. PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE.

Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico [Cost. 115, 128; disp. att. c.c. 254].

ART. 12. [PERSONE GIURIDICHE PRIVATE].

[Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del presidente della Repubblica [c.c. 600, 786, 977].

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto] ⁽¹⁾.

(1) *Articolo abrogato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.*

ART. 13. SOCIETÀ.

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

CAPO II DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI

ART. 14. ATTO COSTITUTIVO.

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico [c.c. 16, 33, 1350 n. 13, 2643 n. 10, 2699].

La fondazione può essere disposta anche con testamento [c.c. 600; disp. att. c.c. 3].

Sommario:

a) SEZIONI UNITE 2020: Il negozio di fondazione. – b) Giurisdizione.

SEZIONI UNITE 2020

a) Il negozio di fondazione.

A fronte della necessità di individuare l'inquadramento dogmatico dell'ANCI tra le "amministrazioni pubbliche", ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, oppure tra gli enti e le associazioni di diritto privato, nella fattispecie si è ritenuto necessario un approfondimento, da affidare all'ufficio del Massimario e del Ruolo, sulla natura giuridica dell'Ente in questione, alla luce del complessivo panorama normativo, anche eurounitario, dottrinale e giurisprudenziale, onde ottenere una relazione chiarificatrice su tale questione. **Cass. Sez. Un., 20 ottobre 2020, n. 22809.**

L'interpretazione dello statuto di una fondazione istituita per accettare un'eredità, onde accertarne la conformità dello scopo a quello indicato dal testatore che l'ha istituita erede e verificare, pertanto, l'integrale rispetto della volontà dello stesso, va condotta – trattandosi di un atto negoziale espressione di autonomia privata, non partecipe della natura del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica – alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sulla base di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in Cassazione entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dei citati canoni di ermeneutica contrattuale. **Cass. Sez. II, 4 luglio 2017, n. 16409.**

Non è fondata la questione di legittimità Costituzionale – promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119



e 120 Cost. – dell'art. 18, comma 9, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, la quale stabilisce che i criteri per l'accesso dei Comuni all'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili», concernente una serie di interventi infrastrutturali su edifici pubblici, sono definiti con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro suddetto. La previsione realizza uno dei casi di interventi speciali, di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., che si caratterizzano per essere aggiuntivi rispetto al finanziamento ordinario alle Regioni, e sono connotati da scopi di perequazione e garanzia, e per questo sono diretti solo a favore di determinati enti territoriali. Pertanto, ove si verificano, come nella specie, tutte le condizioni indicate, gli interventi sono giustificati, e non rientrano né nella materia del governo del territorio, né in un'ipotesi di attrazione in sussidiarietà allo Stato di una competenza amministrativa regionale. **Corte Cost., 24 luglio 2015, n. 189.**

b) Giurisdizione.

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente a oggetto l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive nazionali che si configurano alla stregua di decisioni relative alla regolare assunzione di cariche associative. **Cass. Sez. Un., 2 febbraio 2022, n. 3101.**

ART. 15. REVOCA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE.

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta [c.c. 2231].

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

ART. 16. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. MODIFICAZIONI.

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede

[c.c. 46], nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [c.c. 21, 27, 28, 31, 32].

[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12 [c.c. 21]] ⁽¹⁾.

(1) Comma abrogato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Funzione di vigilanza.

L'ente associativo dedito esclusivamente all'attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale, poi, riceve i contributi per la copertura integrale del relativo svolgimento e dei costi riguardanti la propria organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l'erogazione di contributi predetti, esclude che l'ente medesimo svolga un'attività che remunerì (almeno parzialmente) i fattori di produzione con i propri ricavi. **Cass. Sez. I, 21 ottobre 2020, n. 22955.**

I poteri dell'autorità amministrativa dell'art. 25 c. c. esprimono non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle determinazioni o gestionale o di indirizzo, che sarebbero incompatibili con l'autonomia privata degli enti destinatari, ma piuttosto una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge e all'atto di fondazione. Tale controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell'interesse interno e istituzionale dell'ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l'atto di riconoscimento giu-



ridico della fondazione. **Cons. di Stato, Sez. II, 11 giugno 2020, n. 3722.**

ART. 17. [ACQUISTO DI IMMOBILI E ACCETTAZIONE DI DONAZIONI, EREDITÀ E LEGATI].

[La persona giuridica non può acquistare beni immobili [c.c. 812], né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati [c.c. 649] senza l'autorizzazione governativa [c.c. 473, 782].

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto [c.c. 255; disp. att. c.c. 5, 6, 7] ⁽¹⁾.

(1) Articolo abrogato dalla l. 15 maggio 1997, n. 127.

ART. 18. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato [c.c. 1710 ss.]. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso [c.c. 2260 comma 2, 2392 comma 2].

ART. 19. LIMITAZIONI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA.

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [c.c. 25, 29, 33, 34, 1387, 1396, 2193, 2207, 2298, 2384].

ART. 20. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI.

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio [c.c. 2364, comma 1, n. 1].

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne

è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [c.c. 2367; disp. att. c.c. 8].

ART. 21. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati [c.c. 2368]. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti [c.c. 2369]. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [c.c. 16, 34, 2365; disp. att. c.c. 4].

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione [c.c. 29, 30; disp. att. c.c. 11] e la devoluzione del patrimonio [c.c. 28, 31, 32] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 22. AZIONI DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI AMMINISTRATORI.

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea [c.c. 21, 2393] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori [c.c. 25 comma 3].

ART. 23. ANNULLAMENTO E SO-SPENSIONE DELLE DELIBERAZIONI.

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [c.c. 25, 1109, 1137, 2377; c.p.c. 69].



L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [c.c. 1445, 2377 comma 6].

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori [c.c. 2378; disp. att. c.c. 10].

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa [disp. att. c.c. 9].

ART. 24. RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI.

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto [c.c. 16, 2284, 2322].

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima [c.c. 2285].

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione [c.c. 2286].

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione [c.c. 37].

SEZIONI UNITE 2020

Diritto parlamentare.

Rientra nel potere del Senato della Repubblica decidere autonomamente e secondo le modalità da esso stabilite le controversie che possono investire le attività interne allo stesso Senato nei rapporti tra Gruppo parlamentare e senatore espulso dal raggruppamento stesso. Le ragioni di tale conclusione sono da rinvenire nella necessaria autonomia di cui essi devono godere anche nel momento applicativo, trattandosi di garanzia funzionalmente connessa alla titolarità di attribuzioni costituzionali legate al libero svolgimento delle funzioni delle Assemblee rappresentative. **Cass. Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6458.**

Il provvedimento di espulsione di un senatore dal gruppo parlamentare di appartenenza concerne un rapporto che si svolge tutto all'interno dell'attività parlamentare del gruppo stesso, nella sua configurazione di associazione necessaria di diritto pubblico strumentale all'esercizio della funzione legislativa e al funzionamento del Senato della Repubblica, sicché sussiste difetto assoluto di giurisdizione sull'impugnazione di detto provvedimento, rientrando nel potere del Senato della Repubblica decidere autonomamente le controversie che possono investire le attività interne all'organo istituzionale. (Regola giurisdizione). **Cass. Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6458.**

ART. 25. CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE FONDAZIONI.

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [c.c. 23 comma 4]; può sciogliere

l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [c.c. 1445, 2377 comma 6].

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [c.c. 18, 22].

Autorità vigilante.

In tema di controllo sulle fondazioni, l'autorità vigilante non si pone rispetto alla fondazione in termini di supremazia gerarchica. In effetti l'autorità vigilante non ha alcun potere di indirizzo delle fondazioni, né può imporre ad esse modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte ma può solo intervenire a normalizzarne la situazione laddove si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 25 c.c. *Cons. di Stato, Sez. II, 11 giugno 2020, n. 3722.*

ART. 26. COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ E UNIFICAZIONE DI AMMINISTRAZIONE.

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [c.c. 28 comma 3].

ART. 27. ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA.

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [c.c. 2272 n. 2, 2484 comma 1, n. 2].

Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare [c.c. 2272 n. 4].

[L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio] ⁽¹⁾.

(1) Comma abrogato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di *prorogatio*. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimato il legale rappresentante, in carica al momento dello scioglimento dell'associazione professionale, a rappresentarla in giudizio). *Cass. Sez. III, 27 novembre 2018, n. 30606.*

ART. 28. TRASFORMAZIONE DELLE FONDAZIONI.

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [c.c. 16, 26, 27; disp. att. c.c. 10].

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione [c.c. 14, 16] come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone [c.c. 21 comma 3, 31, 32].

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate [c.c. 699].

ART. 29. DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI.

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro co-

municato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica [c.c. 27] o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [c.c. 21]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [c.c. 18, 22, 33, 1292, 2279, 2449, 2486].

ART. 30. LIQUIDAZIONE.

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [c.c. 27] o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [c.c. 31; disp. att. c.c. 11].

ART. 31. DEVOLUZIONE DEI BENI.

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione [c.c. 30], sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto [c.c. 16; disp. att. c.c. 15].

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi [c.c. 32]; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento [c.c. 21, 28] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa [c.c. 42].

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [c.c. 2964], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto [c.c. 495 comma 2, 2312 comma 2, 2324, 2495 comma 2].

ART. 32. DEVOLUZIONE DEI BENI CON DESTINAZIONE PARTICOLARE.

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso

da quello proprio dell'ente [c.c. 16], l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi [c.c. 27, 28, 31, 42].

ART. 33. [REGISTRAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE].

[In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica [c.c. 34] e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte] ⁽¹⁾.

(1) *Articolo abrogato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.*

ART. 34. [REGISTRAZIONE DI ATTI].

[Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori [c.c. 18] con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione [c.c. 27], il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza] ⁽¹⁾.

(1) *Articolo abrogato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.*

ART. 35. DISPOSIZIONE PENALE.

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 516 ⁽¹⁾.

(1) *Le parole "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice," sono state abrogate dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.*

**CAPO III
DELLE ASSOCIAZIONI
NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI**

ART. 36. ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche [Cost. 39; c.c. 12] sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [c.c. 41, 1387].

Sommario:

- a) Rappresentanza fiscale.
- b) Ordinamento studio professionale associato. – c) La natura giuridica dei consorzi di urbanizzazione.

a) Rappresentanza fiscale.

I debiti di imposta non sorgono su base negoziale ma *ex lege* al verificarsi del relativo presupposto, di talché deve esserne chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, il soggetto che, in forza del ruolo (di diritto) formalmente rivestito nel contesto dell'ente, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato. Nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante *ex art. 36 c.c.*, è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perché su di lui gravano gli obblighi tributari. Quand'anche, pertanto, egli

non si sia ingerito nell'attività dell'ente (sebbene civilisticamente non risponda delle obbligazioni assunte da altri) verso il Fisco egli resta condobitatore, a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari di legge. *Cass. Sez. V, 25 febbraio 2021, n. 5174.*

b) Ordinamento studio professionale associato.

Lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a decidere in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura *ad litem*, sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito (fattispecie relativa all'azione intrapresa da un'associazione professionale fra avvocati per ottenere la liquidazione dei compensi vantati per le prestazioni professionali civili e penali rese in favore di un cliente). *Cass. Sez. II, 22 luglio 2022, n. 22955.*

I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente; occorre, pertanto, che il giudice di merito si faccia carico di stabilire in concreto il tenore dello statuto interno dell'associazione medesima, onde consentire di desumere da questo accertamento la prova della legittimazione attiva dell'associazione. *Cass. Sez. VI, 27 ottobre 2020, n. 23489.*

c) La natura giuridica dei consorzi di urbanizzazione

In tema di consorzi di urbanizzazione, la fonte degli obblighi del consorzio non discende dal

titolo di proprietà – e quindi, può aggiungersi, da una *obligatio propter rem* atipica – ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito. Ne consegue che la sopravvenuta volontà del consorziato di non far più parte del consorzio non può legittimamente fondare la pretesa dello stesso di recedere dal vincolo associativo e di non onorare le obbligazioni discendenti dal relativo patto consortile, dal cui sodalizio è possibile recedere solo attraverso la vendita della proprietà ricadente nel comprensorio stesso (Massima redazionale, 2023). *Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 7 aprile 2023, n. 9533.*

ART. 37. FONDO COMUNE.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione [c.c. 38, 42, 2659 n. 1]. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso [c.c. 24 comma 4].

ART. 38. OBBLIGAZIONI.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [c.c. 37, 2615]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [c.c. 1292] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [c.c. 33 comma 4, 41, 2267, 2317 comma 2, 2320 comma 1, 2615, 2509-bis].

Sommario:

- a) Le responsabilità per le obbligazioni. –
- b) L'individuazione dei soggetti personalmente responsabili verso i terzi.

a) Le responsabilità per le obbligazioni.

Nelle associazioni non riconosciute, mentre per

i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti *ex lege*, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente. *Cass. Sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4740.*

In tema di obbligazioni tributarie, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo. *Cass. Sez. V, 9 febbraio 2021, n. 3093.*

I debiti di imposta non sorgono su base negoziale ma *ex lege* al verificarsi del relativo presupposto, di talché deve esserne chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, il soggetto che, in forza del ruolo (di diritto) formalmente rivestito nel contesto dell'ente, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato. Nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante *ex art. 36 c.c.*, è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perché su di lui gravano gli obblighi tributari. Quand'anche, pertanto, egli non si sia ingerito nell'attività dell'ente (sebbene civilisticamente non risponda delle obbligazioni assunte da altri) verso il Fisco egli resta condebitore, a meno che non dimo-

stri di aver assolto agli adempimenti tributari di legge. Cass. Sez. V, 25 febbraio 2021, n. 5174.

In tema di obbligazioni tributarie, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo. Cass. Sez. V, 9 febbraio 2021, n. 3093.

b) L'individuazione dei soggetti personalmente responsabili verso i terzi.

L'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 18 gennaio 2024, n. 1915.

ART. 39. COMITATI.

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Il comitato costituito da un ente pubblico non economico, risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti.

Un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la

quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 c.c. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha – pur privo di personalità giuridica – la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti. Cass. Sez. II, 13 maggio 2022, n. 15303.

ART. 40. RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI.

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [c.c. 1292] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Ai sensi dell'art. 40 c.c., l'organizzatore, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, è tenuto a fare quanto necessario per assicurare l'attuazione della finalità in vista della quale avvenne l'acquisto, ben potendosi, quindi, individuare anche un obbligo di trasferire il bene ad un determinato soggetto, discendendo tali obblighi fiduciarmente dalla qualità di organizzatore-organo, e ciò anche in assenza di un atto scritto. (Dichiara inammissibile, Corte d'Appello Bologna, 04/11/2019) (CED Cassazione, 2023). Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19 luglio 2023, n. 21280 (rv. 668595-01).

ART. 41. RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI. RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [c.c. 1292] delle obbligazioni assunte [c.c. 33 comma 4, 38, 2267, 2291, 2317 comma

2, 2320 comma 1, 2615]. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le obbligazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente [c.c. 36 comma 2, 1387; c.p.c. 75 comma 4, 78].

ART. 42. DIVERSA DESTINAZIONE DEI FONDI.

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione [c.c. 31, 32].

ART. 42-BIS. TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE.

Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del

Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore ⁽¹⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 98 comma 1 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 104, comma 3 del medesimo d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Rapporti giuridici post incorporazione.

L'incorporazione di un'associazione o comitato non riconosciuti in un'associazione o comitato riconosciuti determina la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporato, che si estingue. Cass. Sez. lav., 9 ottobre 2020, n. 21880

TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

ART. 43. DOMICILIO E RESIDENZA.

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [Cost. 14; c.c. 44, 343, 354, 456, 1182 comma 3; c.p.c. 18, 139].

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [c.c. 44, 94, 144].

Sommario:

a) Residenza persona fisica. – b) Residenza abituale del minore. – c) La principalità.

a) Residenza persona fisica.

La residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive. La verifica di tali requisiti, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, deve avvenire da parte degli organi preposti con modalità che si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione, con l'onere a carico del richiedente di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dall'abitazione, sì da consentire al comune di concentrare e programmare i propri



controlli in quelli restanti. **Cass. Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3841.**

La residenza abituale del minore coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che si identifica con il luogo in cui lo stesso, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha consolidato la sua rete di affetti e relazioni. La residenza abituale integra una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. **Cass. Sez. Un., 4 ottobre 2018, n. 24231.**

Al fine di accertare quale sia lo stato in cui ha la residenza abituale un figlio di tenera età, nato da genitori non sposati in paesi diversi, riguardanti il minore, possono valorizzarsi indicatori di natura proiettiva, quale l'iscrizione del bambino presso l'asilo nido in un determinato Paese ed il godimento dell'assistenza sanitaria presso il sistema pediatrico del medesimo Stato. **Cass. Sez. Un., 30 marzo 2018, n. 8042.**

b) Residenza abituale del minore.

In materia di esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la residenza abituale al momento della domanda; a tale accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze. In relazione al luogo di residenza abituale, non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore. **Cass. Sez. VI, 26 maggio 2022, n.17089.**

c) La principalità.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio nelle controversie, nelle quali è parte un lavoratore parasubordinato, la disposizione di cui all'art. 413, comma 4, c.p.c. fa riferimento

al domicilio *ex art. 43 c.c.*, quale sede principale degli affari ed interessi, la quale si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere – almeno di norma – che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità (Quotidiano Giuridico, 2024). **Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 13 febbraio 2024, n. 3932.**

ART. 44. TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E DEL DOMICILIO.

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge [disp. att. c.c. 31].

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

ART. 45. DOMICILIO DEI CONIUGI, DEL MINORE E DELL'INTERDETTO.

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi ⁽¹⁾.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia [c.c. 144] o quello del tutore [c.c. 343 ss.]. Se i genitori sono separati [c.c. 150] o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti [c.c. 149] o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore [c.c. 424].

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 14 luglio 1976, n. 171 ha dichiarato l'illegittimità Costituzionale del presente comma nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito.

